



Il Ministro dell'Università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» - come da ultimo modificato dal predetto decreto legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 – e, in particolare, gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante: «*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*», pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n.100 del 2 maggio 2025;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e b);

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 706 del 4 giugno 2026 recante: «*Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzato alla formazione di Architetto (in lingua italiana e in lingua inglese) per l'a.a. 2026/2027*»;

VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia, valide per l'a.a. 2026/2027 e a.a. 2027/2028;

VISTO il contingente riservato agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero per l'anno accademico 2026/2027;

VISTA la potenziale offerta formativa, così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;

VISTO l'art. 18, comma 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56, recante: «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*», che stabilisce quanto segue: “*Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»*”;



Il Ministro dell'Università e della ricerca

VISTA la nota prot. n. 5963 del 19 giugno 2026 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso al Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, al Presidente della Conferenza Universitaria Italiana di Architettura nonché al Presidente della Conferenza per l'Ingegneria la proposta di definizione dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto per l'a.a. 2026/2027, che accoglie integralmente il potenziale formativo espresso dagli Atenei;

ACQUISITI i pareri positivi della Conferenza Universitaria Italiana di Architettura e della Conferenza per l'Ingegneria;

CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con riferimento ai posti disponibili per i candidati dei Paesi UE e non UE sopra citati per l'anno accademico 2026/2027;

RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2026/2027 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di Architetto;

RITENUTO in sede di definizione dei suddetti posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa deliberata dalle Università e di ripartire i posti, come singolarmente espressi da ciascun Ateneo, nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;

RITENUTO di ripartire l'attribuzione dei posti tra le Università.

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno accademico 2026/2027 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di Architetto, destinati ai candidati dei Paesi Ue e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 - come determinati a livello nazionale, sono ripartiti fra le Università secondo la tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono determinati, a livello nazionale, secondo la riserva di cui alle disposizioni citate in premessa e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella B allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Il Ministro dell'Università e della ricerca

Articolo 2

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 -come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 - in base ad apposita graduatoria di merito, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella A, allegata al presente decreto.
2. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi non UE residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato di cui alla tabella B, allegata al presente decreto.
3. L'assegnazione dei posti definiti per gli atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in fase di istruttoria, è condizionata all'esito positivo delle procedure di accreditamento.
4. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria di cui al comma 2 del presente articolo, sono resi disponibili, con riguardo al medesimo corso di studio di cui al precedente articolo 1, nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei Paesi UE e non UE di cui all'art. 39, comma 5 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 - in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie, fatte salve, ove possibile, eventuali e antecedenti compensazioni dei posti disponibili, effettuata dagli Atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero.
5. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzione del Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini